

Causa Šneersona e Kampanella c. Italia - Seconda Sezione – sentenza 12 luglio 2011 (ricorso n. 14737/09)

Sottrazione di minore – Decreto di rimpatrio - Ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare - Non necessaria in una società democratica - Violazione dell'articolo 8 CEDU – Sussiste.

Un decreto di rimpatrio, anche se non eseguito, costituisce di per sé un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare di cui all'articolo 8 CEDU. Nel caso di specie, la Corte ha considerato non necessaria in una società democratica l'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare in quanto i giudici nazionali, nell'adottare il decreto di rimpatrio, non hanno valutato sufficientemente la gravità delle difficoltà che il minore avrebbe probabilmente incontrato in Italia.

Sottrazione di minore – Decreto di rimpatrio – Equità del processo decisionale – Mancata partecipazione di una parte alle udienze – Violazione dell'art. 8 CEDU – Sotto il profilo della violazione degli obblighi procedurali – Non sussiste.

L'articolo 8 della Convenzione, pur non contenendo alcuna esplicita prescrizione processuale, impone che il processo decisionale che porta all'adozione di misure tali da comportare un'ingerenza nel godimento dei diritti protetti dal medesimo articolo debba essere equo e tale da consentire il dovuto rispetto degli interessi tutelati dal medesimo articolo (nel caso di specie, ha riconosciuto che il requisito di equità processuale sia stato osservato avendo entrambi i genitori presentato memorie particolareggiate in entrambi i gradi di giudizio).

Fatto. La pronuncia ha ad oggetto il caso di un minore conteso dai genitori. Dopo la loro separazione, il minore fu affidato alla madre, cittadina lettone, restando concesso al padre il diritto di tenere il figlio a casa sua in giorni specificati della settimana e anche ogni volta che la madre avesse lasciato Roma per più di una settimana o l'Italia per qualsiasi periodo di tempo.

Il padre si oppose a questa decisione, chiedendo l'affidamento congiunto o esclusivo del minore e che fosse vietato alla madre di portare il figlio all'estero o di cambiare luogo di residenza senza la sua approvazione. La Corte d'appello respinse l'istanza di affidamento esclusivo e giudicò infondati i timori relativi all'espatrio della madre e del figlio in Lettonia, posto che il giudice tutelare aveva precedentemente rifiutato che fosse rilasciato al minore il passaporto, e anche perché la madre aveva aderito rigorosamente alla decisione del tribunale e aveva lasciato il figlio alle cure del padre quando si era recata in Lettonia.

Successivamente la signora Šneersona, adducendo di non ricevere dal padre l'assegno di mantenimento per il figlio, aveva lasciato l'Italia portando con sé il minore in Lettonia.

Il Tribunale di Roma, investito del caso, dapprima dispose l'affidamento esclusivo al padre e, successivamente al rifiuto delle autorità lettoni di autorizzarne il ritorno in Italia, ordinò il rientro del minore, che nel frattempo era diventato cittadino lettone.

La madre e il figlio hanno quindi adito la Corte di Strasburgo, lamentando che la decisione dei giudici italiani era contraria all'interesse del minore e che essa aveva violato il diritto internazionale e quello lettone. Essi, inoltre, sono dolenti del fatto che l'assenza della ricorrente all'udienza del Tribunale per i minorenni di Roma avesse reso essa iniqua e non avesse rispettato gli interessi tutelati dall'articolo 8.

Diritto.

Sull'art. 8 CEDU (rispetto della vita privata e familiare).

Preliminarmente, la Corte, conformemente ai suoi precedenti in materia, ha affermato che il decreto di rimpatrio adottato dal Tribunale per i minorenni di Roma ha costituito un'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della vita familiare. Quanto alla questione se tale provvedimento perseguisse uno dei fini legittimi esaustivamente elencati all'articolo 8 par. 2 della Convenzione, e quindi se l'ingerenza realizzata fosse "necessaria in una società democratica", la Corte ha rilevato l'esistenza di alcune lacune nel processo decisionale che ha condotto all'adozione del decreto di rimpatrio. In particolare, i giudici hanno osservato che, nei provvedimenti adottati dai giudici nazionali non vi era alcun riferimento ai rapporti dei due psicologi redatti in Lettonia, sui quali si sono poi basati i tribunali lettoni, e ai possibili rischi per la salute del minore. Parimenti, ha osservato la Corte, le autorità nazionali avevano omesso di accertare che la sistemazione offerta dal padre fosse idonea per un minore in tenera età.

Alla luce di tali elementi, la Corte ha dubitato che le autorità italiane abbiano valutato sufficientemente la gravità delle difficoltà che il minore avrebbe probabilmente incontrato in Italia. In particolare, la Corte ha ritenuto del tutto inadeguate le misure di salvaguardia del benessere del minore in considerazione del trauma psicologico derivante sia dalla rottura improvvisa e irreversibile degli stretti legami tra madre e figlio, sia dal fatto di essere inserito drasticamente in un ambiente linguisticamente e culturalmente straniero. Sebbene il padre si fosse impegnato a garantire al figlio Marko un sostegno psicologico, la Corte ha ritenuto inaccettabile che tale sostegno esterno potesse essere considerato un'alternativa equivalente a quello psicologico intrinseco nei legami forti, stabili e tranquilli tra un bambino e sua madre.

Infine, la Corte ha osservato che i tribunali italiani non hanno considerato alcuna soluzione alternativa per garantire il rapporto tra Marko e il padre.

Per questi motivi la Corte ha concluso che l'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare non fosse "necessaria in una società democratica", ed ha pertanto constatato la violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

Sull'art. 8 CEDU (relativamente all'equità del processo decisionale, ove esso porti all'adozione di misure che si risolvono in un'ingerenza nel godimento dei diritti protetti dall'articolo 8).

Le doglianze dei ricorrenti relative alla procedura seguita dai tribunali italiani sono state riferite all'articolo 8 della Convenzione che, pur non contenendo alcuna esplicita prescrizione processuale, impone che il processo decisionale che porta all'adozione di misure tali da comportare un'ingerenza nel godimento dei diritti protetti dall'articolo 8 debba essere equo e tale da consentire il dovuto rispetto degli interessi tutelati dal medesimo articolo (vedi, *inter alia*, *Iosub Caras contro la Romania*, n. 7198/04, § 41, 27 luglio 2006, e *Moretti e Benedetti contro l'Italia*, n. 16318/07, § 27).

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la parità processuale tra le parti fosse stata osservata, nella misura in cui essa ha riguardato l'osservanza degli interessi dei ricorrenti di cui all'articolo 8. Tenuto conto del fatto che entrambi i genitori hanno presentato, con l'ausilio di un avvocato, particolareggiate dichiarazioni scritte in entrambi i gradi di giudizio, la Corte ha riconosciuto che il requisito di equità processuale era stato osservato.

Conseguentemente, la Corte ha dichiarato che non vi è stata violazione dell'articolo 8 a causa dell'assenza della ricorrente all'udienza del Tribunale per i minorenni di Roma.

Sull'art. 6 CEDU (diritto ad un processo equo).

Infine, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza riferita dai ricorrenti in merito alla lunghezza e all'iniquità del processo nonché alla mancata audizione del minore da parte delle autorità giudiziarie italiane.

Ai sensi dell'art. 41 CEDU la Corte ha quindi riconosciuto la somma di 10.00 euro per il danno morale e di 5.000 euro per le spese.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 CEDU

Art. 8 CEDU

Art. 41 CEDU

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Articolo 8 CEDU - relativamente all'ingerenza dello Stato nel diritto dei ricorrenti al rispetto della vita familiare - *S.D., D.P. e A.T. contro il Regno Unito*, n. 23715/94, decisione della Commissione del 20 maggio 1996; *Iosub Caras contro la Romania*, n. 7198/04, 27 luglio 2006; *Moretti e Benedetti contro l'Italia*, n. 16318/07, CEDU 2010; *Neulinger e Shuruk contro la Svizzera* [GC], n. 41615/07, *Raban contro la Romania*, n. 25437/08, 26 ottobre 2010.

Articolo 8 CEDU – relativamente all'interferenza del genitore nel diritto dell'altro al rispetto della vita familiare - *Gnahoré contro la Francia*, n. 40031/98, CEDU 2000-IX; *Deak contro la Romania e il Regno Unito*, n. 19055/05, 3 giugno 2008.

Articolo 8 CEDU – in merito all'obbligo degli Stati di interpretare le norme di diritto interno, relative alla riunificazione tra genitori e figli, alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite e della Convenzione dell'Aja - *Maire contro il Portogallo*, n. 48206/99, CEDU 2003-VII; *Ignaccolo-Zenide contro la Romania*, n. 31679/96, CEDU 2000-I; *Bianchi contro la Svizzera*, n. 7548/04, 22 giugno 2006; *Carlson contro la Svizzera*, n. 49492/06, 6 novembre 2008.

Articolo 8 CEDU – relativamente al rispetto del diritto superiore del minore a mantenere i legami con la sua famiglia, e potersi sviluppare in un ambiente sano - *Elsholz contro la Germania* [GC], n. 25735/94, CEDU 2000-VIII; *Maršálek contro la Repubblica Ceca*, n. 8153/04, 4 aprile 2006.

Articolo 8 CEDU – relativamente al compito delle autorità nazionali di giudicare l'interesse superiore del minore: *Hokkanen contro la Finlandia*, 23 settembre 1994, Serie A n. 299; *Kutzner contro la Germania*, n. 46544/99, CEDU 2002-I; *Tiemann contro la Francia e la Germania* (dec.), nn. 47457/99 e 47458/99, *Eskinazi e Chelouche contro la Turchia*, (dec.), n. 14600/05.

Opinioni dissenzienti

Giudice Popović